

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 445)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Consiglio Regionale della Sardegna

(V. Stampato Camera n. 533)

*approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione,
nella seduta del 18 gennaio 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 gennaio 1984*

Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo unico.

L'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale ».

